



## CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Servizio Gare e Contratti

### DISCIPLINARE DI GARA

Gara mediante Procedura Aperta

ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023

Criterio: qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, c 1, del D. Lgs. 36/2023

### **AFFIDAMENTO, TRAMITE APPALTO INTEGRATO, DELLA PROGETTAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE PRESSO IL CIMITERO NUOVO DI PIAZZALE HIROSHIMA E NAGASAKY**

#### **1. PREMESSE**

In esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre del Settore Cimiteriale n. 1883 del 25.11.2024 questa Amministrazione ha disposto di affidare, tramite appalto integrato ai sensi dell'art. 44, comma 1, del D. Lgs 36 del 2023, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori in oggetto, conforme, come previsto all'art. 57 del medesimo Decreto, alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 reperibile al seguente *link* del sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:

<https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

Ai sensi del comma 2 del citato art. 44 questa stazione appaltante ha scelto di procedere mediante appalto integrato considerate le varie soluzioni tecniche sottese al progetto, ed i relativi scostamenti di costo, allo scopo di perseguire l'obiettivo di contrarre i tempi di aggiudicazione, individuando con un'unica gara l'operatore economico l'affidatario della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. Nell'appalto in oggetto tali fasi sono infatti strettamente collegate tra di loro e giustificano un approccio attuativo unitario, che garantisca una esecuzione delle opere corretta, rapida e senza intoppi, sulla base delle scelte tecniche-operative proposte dall'impresa aggiudicataria. Tali scelte sono in linea con il principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 36/2023, quale attuazione del principio del buon andamento, nonché dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

La presente procedura, come previsto all'art. 2, lett. a), dell'allegato I.3 al D. Lgs. 36/2023, ha una durata massima di mesi 9 (nove), dalla pubblicazione del presente disciplinare fino all'aggiudicazione alla migliore offerta, salvo il verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 3 e 4 del citato allegato.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, si considera che l'intervento in oggetto non ha un interesse transfrontaliero certo, in quanto:

- a) il valore complessivo stimato è considerevolmente inferiore alla soglia comunitaria;
- b) le specifiche tecniche che prevedono l'esecuzione dei servizi di progettazione e delle lavorazioni sono normalmente reperibili sul mercato nazionale;
- c) l'ubicazione del luogo di esecuzione dei lavori è lontano dal confine di stato, non lasciano presupporre l'interesse di operatori esteri.

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 36/2023, per quanto non espressamente previsto nel codice, si applicano le disposizioni della Legge 241/90 e s.m.i e, limitatamente alla

stipulazione del contratto e alla fase di esecuzione del medesimo, le disposizioni del Codice Civile.

## **2. INFORMAZIONI GENERALI**

**CIG: B491E0C09C**

**CUP: C42F23000150004;**

**CPV: 71221000-3 – Servizi di progettazione di edifici;**

**CPV: 45210000-2 – Lavori generali di costruzione di edifici;**

**NUTS: ITC4C**

**Ente Appaltante:** Comune di Sesto San Giovanni – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) indirizzo internet: [www.sestosg.net](http://www.sestosg.net).

**Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)**, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è l'Ing. Alessandro Castelli ([a.castelli@sestosg.net](mailto:a.castelli@sestosg.net)), Responsabile del Settore Servizi Cimiteriali.

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/>

La piattaforma di eProcurement di ARIA S.p.A. ha ottenuto la certificazione secondo le disposizioni in tema di digitalizzazione previste dal D. Lgs. 36/2023 e le regole tecniche "Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale" pubblicate da AGID con determina n. 137/2023. Il Registro delle piattaforme certificate è consultabile presso il sito istituzionale di ANAC al seguente link:

<https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di Sintel, predisponendo:

- una busta telematica amministrativa;
- una busta telematica economica.

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai LOG del Sistema. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate da Sintel in modo segreto, riservato e sicuro.

## **3. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **3.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee Guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;

- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma Sintel.

L'ente appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma Sintel;
- utilizzo della Piattaforma Sintel da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma Sintel garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma Sintel è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

### **3.2 DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel, che disciplinano, tra le altre cose, anche il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma Sintel;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (*SPID* o *CieID*), di cui agli artt. 64 e 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico

- transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **3.3 IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Sintel.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione on-line dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID o CielD) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate utilizzando gli strumenti di supporto messi a disposizione della piattaforma e reperibili al seguente *link*:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>

## **4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **4.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende i seguenti elaborati:

1. Disciplinare di gara;
2. Domanda di partecipazione;
3. Domanda di partecipazione – Professionisti;
4. Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
5. eDGUErequest;
6. Patto di integrità;
7. Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel;

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE)

Generale

8. Relazione generale\_all.01;
9. A.02\_Capitolato Speciale d'Appalto;

Sicurezza

10. SIC\_001\_PSC
11. SIC\_001\_EG

Architettonico

12. PFTE\_TAV.00\_Corografia
13. PFTE\_TAV.01\_Planimetrie\_rapp. 1:100
14. PFTE\_TAV.02\_Prospetti a-a b-b\_rapp. 1:50

15. PFTE\_TAV.03\_Prospetti c-c d-d\_rapp. 1:50
16. PFTE\_TAV.04\_Sezioni\_rapp. 1:50
17. PFTE\_A.01\_Computo metrico estimativo opere edili –Quadro Economico

#### Impianti

18. PFTE\_IMP\_001\_EG
19. PFTE\_IMP\_001\_REL\_IMP
20. PFTE\_IMP\_002\_EG
21. PFTE\_IMP\_002\_DISC\_IMP
22. PFTE\_IMP\_003\_EG
23. PFTE\_IMP\_003\_CME\_IMP
24. PFTE\_IMP\_004\_EG
25. PFTE\_IMP\_004\_EP\_IMP
26. PFTE\_IMP\_005\_MANT\_IMP

#### Strutture

27. PFTE\_STR\_001\_EG
28. PFTE\_STR\_001\_REL\_TEC
29. PFTE\_STR\_002\_EG
30. PFTE\_STR\_002\_REL\_GEO
31. PFTE\_STR\_003\_EG
32. PFTE\_STR\_003\_REL\_SISM
33. PFTE\_STR\_004\_DISC\_STR
34. PFTE\_STR\_005\_CME\_STR
35. PFTE\_STR\_006\_EP\_STR
36. PFTE\_STR\_007\_MANT\_STR

Ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/20236 si precisa che la validazione del progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara è avvenuta in data 13.11.2024 (prot. gen. n. 0119843/2024).

Secondo il disposto dell'art. 88, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, la documentazione di gara è accessibile in forma digitale, gratuita e illimitato:

- sul profilo della stazione appaltante al seguente *link*:

<https://sestosg.net/documenti/affidamento-tramite-appalto-integrato-della-progettazione-e-dellesecuzione-dei-lavori-relativi-alla-realizzazione-del-giardino-delle-riemembranze-presso-il-cimitero-nuovo-di-piazzale-hiroshima-e-naga/>

- sulla Piattaforma, nella sezione "Bandi sulla Piattaforma Sintel" al seguente *link*:

<https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=193365818>

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel" allegato. Ulteriori manuali sono inoltre reperibili nella sezione della Piattaforma "Guide a Manuali" al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

## **4.2 CHIARIMENTI**

I concorrenti possono richiedere chiarimenti sulla documentazione di gara e sulle condizioni contrattuali esclusivamente in forma scritta tramite la piattaforma Sintel.

Tali richieste dovranno pervenire entro e non oltre il giorno **20 gennaio 2025**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

**Non** saranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il giorno sopra indicato.

L'Amministrazione comunale provvederà alla pubblicazione delle risposte entro il **24 gennaio 2025** a norma dell'art. 88, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Tutte le richieste e le relative risposte debitamente emendate in modo da garantire l'anonimato del richiedente nonché eventuali informazioni relative alla procedura, verranno messe a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma Sintel nella sezione "Documentazione di gara".

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

**Non** sono ammessi chiarimenti telefonici.

**Non** verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti inoltrate tramite mezzi diversi dalla Piattaforma.

#### **4.3 COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. 82/2005, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D. Lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater.

Nei documenti di gara l'operatore economico dovrà indicare il medesimo indirizzo riportato negli appositi spazi della Piattaforma Sintel in sede di accreditamento alla stessa, al fine di ricevere le notifiche di trasmissione messaggi da parte della Stazione appaltante.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### **5. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO**

#### **5.1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto integrato ha ad oggetto l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del Giardino delle Rimembranze presso il Cimitero Nuovo di piazzale Hiroshima e Nagasaki.

Le attività a carico dell'appaltatore sono quindi suddivise nelle seguenti fasi:

**1.** Progettazione esecutiva;

**2.** Esecuzione dei lavori.

Per una descrizione dettagliata della prestazione contrattuale richiesta si rimanda a quanto indicato negli elaborati del PFTE posto a base di gara. L'offerente, con la partecipazione alla presente procedura di gara, accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel PFTE.

Per l'attività di progettazione è richiesta la presentazione di una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, anche a copertura dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.

La verifica di coerenza tra i livelli di progettazione sarà condotta ai sensi dell'art. 41, comma 9, del D.lgs. 36/2023.

#### **5.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto è costituito da un unico lotto non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, per ragioni di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa. La suddivisione in lotti comporterebbe, infatti, un aumento dei costi del personale deputato ai controlli amministrativi, di gara, contrattuali, esecutivi e contabili, ovvero, una dilatazione dei tempi per le verifiche, a parità di personale dedicato. Questo, in contrasto con i principi di efficacia ed efficienza che deve ispirare l'attività contrattuale secondo il criterio dell'utilizzazione ottimale delle risorse finanziarie e umane per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Inoltre, l'importo dell'appalto, come riportato nel paragrafo successivo, è tale da non precludere la partecipazione di micro, piccole e medie imprese.

### 5.3 IMPORTO

L'importo complessivo dell'appalto è indicato nel seguente quadro economico di sintesi:

Tabella n. 1

N.	Descrizione	CPV	S (Servizi) L (Lavori)	Importo (Euro)
1	<b>Servizi di progettazione</b>	71221000-3	<b>S</b>	<b>7.166,37</b>
	di cui (A) costi per il compenso professionale (non soggette a ribasso)			5.733,10
	di cui (B) costi per spese generali (soggette a ribasso)			1.433,27
2	<b>Importo complessivo lavori</b>	45210000-2	<b>L</b>	<b>166.848,83</b>
	di cui (C) costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso			7.676,89
	(D) Importo dei lavori (soggetti a ribasso)			159.171,94
<b>Importo complessivo dell'appalto integrato (1 + 2)</b>				<b>174.015,20</b>

Gli importi sopra indicati sono al netto dell'I.V.A. al 10% (Euro 16.684,83) per i lavori e del contributo CNPAIA 4% (Euro 286,65) e I.V.A. al 22% (Euro 36.706,74) per i servizi di progettazione.

L'importo complessivo dell'appalto per l'intera durata contrattuale è di Euro 174.015,20 comprensivo degli oneri della sicurezza.

L'importo relativo ai compensi per le attività relative al servizio di progettazione esecutiva è stato calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 come modificato dal D. Lgs. 36/2023.

I costi della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso (art. 41, comma 14, D. Lgs. 36/2023), sono scorporati da tale importo e sono quantificati in **Euro 7.676,89**.

L'importo posto **a base di gara e soggetto a ribasso d'asta** è pari a **Euro 160.605,21** così suddiviso:

- per l'attività di esecuzione lavori: **Euro 159.171,94 (D)**
- per le spese generali afferenti al servizio di progettazione esecutiva: **Euro 1.433,27 (B)**

L'importo a base di gara importa i costi della manodopera pari a Euro 43.102,21 riferibili alla sola componente lavori e non riguardano le prestazioni di progettazione che rientrano tra i servizi intellettuali esclusi, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, dall'obbligo di indicazione di tali costi e degli oneri concernenti l'adempimento dell'indicazione dei costi delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tali costi sono stati calcolati sulla base dei seguenti elementi riferiti a tutti lavori in appalto:

- numero di addetti dedicati al servizio;
- costi unitari della manodopera, in relazione all'inquadramento contrattuale in relazione al contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento individuato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 36/2023: Edilizia – Industria.

Quanto agli importi sopra indicati si precisa quanto segue:

**1)** per i servizi di progettazione, fermo restando il divieto, secondo il disposto di cui alla L. 49/2023 relativa all'equo compenso, inteso quale corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità delle prestazioni richieste, di sottoporre a ribasso d'asta il compenso professionale individuato sulla base delle tabelle ministeriali, si assoggetta a valutazione dell'offerta economica unicamente la parte di costo che esula dal compenso professionale e, quindi, nella fattispecie, le spese generali.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.

2) relativamente ai costi della manodopera, si precisa che essi sono soggetti a ribasso. E' infatti riconosciuta all'operatore economico la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e che non abbia ripercussioni negative sui trattamenti salariali minimi delle maestranze previsti dal contratto collettivo di riferimento. Gli operatori economici concorrenti potranno indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

Una stima dei costi della manodopera che si discosti da quelli indicati dalla stazione appaltante, anche mediante l'indicazione di un differente CCNL, potrà dare luogo nei confronti dell'operatore economico primo in graduatoria che li ha formulati alla verifica della congruità dell'offerta a prescindere che essa possa essere considerata anomala.

L'appalto integrato è finanziato con risorse ordinarie di bilancio.

## 6. CLASSIFICAZIONE

### 6.1 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

L'appalto è da stipularsi a corpo ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2016.

Tabella n. 2

N.	Declaratoria:	Categoria	Importo (Euro)	Classifica	% sul totale	Tipologia della categoria
1)	Edifici civili e impianti	OG1	€ 159.171,94	†	95,40%	Categoria <b>unica</b> a qualificazione obbligatoria
2)	Oneri della sicurezza		€ 7.676,89		4,60%	
	<b>Importo totale dei lavori comprensivo di oneri</b>		<b>€ 166.848,83</b>		<b>100,00%</b>	

### 6.2 CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE

Trattandosi di appalto pubblico che prevede la progettazione nonché l'esecuzione dell'opera, il concorrente dovrà possedere i requisiti speciali di cui all'art. 100, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 anche per la progettazione.

In particolare si sono identificate le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, con l'indicazione delle corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie.

Si riporta, nella successiva tabella l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

Tabella n. 3

ID Opere	Descrizione funzionale delle opere	Grado di complessità	Legge 143/49	Corrispondenza con categoria di lavori	Importo delle opere (Euro)
E.11	Padiglioni provvisori per esposizioni – Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali,	0,95	l/c	OG1	166.848,83



	Oratori -Stabilimenti balneari – Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice				
--	---	--	--	--	--

## **7. DURATA DELL'APPALTO, REVISIONE DEI PREZZI, MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

### **7.1 DURATA**

Progettazione esecutiva: il progetto deve essere redatto e consegnato alla stazione appaltante entro **60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** dalla consegna risultante da apposito verbale, fatte salve le sospensioni e le proroghe che dovessero essere disposte.

Esecuzione dei lavori: l'esecuzione dei lavori avrà inizio solo dopo la formale verifica ed approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante. Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in **150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi** dalla sottoscrizione del verbale di consegna.

Ricorrendone i presupposti, previa verifica dei requisiti di partecipazione, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

### **7.2 REVISIONE DEI PREZZI**

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 la revisione dei prezzi può essere richiesta qualora, nel corso di esecuzione del contratto, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo. I prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 31 del Capitolato speciale d'appalto.

### **7.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione con il medesimo operatore economico qualora risulti impraticabile il cambiamento del contraente originale al verificarsi delle condizioni previste all'art. 120, comma 1, lett. b), punti 1 e 2 del D. lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione con un operatore economico diverso dall'aggiudicatario al verificarsi delle circostanze previste dai punti 2) e 3) dell'art. 120, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D. Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

È inoltre ammesso l'incremento dell'importo del contratto nei limiti previsti dall'articolo 120 comma 3 del D. Lgs. 36/2023.

Valore massimo stimato dell'appalto ai fini dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. 36/2023

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad Euro 175.480,28 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, ma comprensivo dei costi per la manodopera e per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

## **8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68

del medesimo Decreto.

I consorzi di cui all'articolo 65 del D. Lgs. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura in una delle forme di seguito indicate saranno **esclusi** qualora la stazione appaltante accerti i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, ossia che sussistano *“rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara”*:

- partecipazione sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di operatori economici aderenti ad un contratto di rete sia in forma individuale;
- partecipazione sia in GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) sia in forma individuale;
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di operatori economici aderenti ad un contratto di rete o GEIE;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Qualora la stazione appaltante accerti quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali potranno dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del D. lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di

rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Poiché il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione e di esecuzione dei lavori, laddove le imprese concorrenti in possesso dei requisiti per effettuare la parte di appalto relativa ai lavori **non** possiedano i progettisti nel proprio staff, ossia non siano presenti nell'organico del medesimo soggetto esecutore delle opere soggetti attestati per prestazioni di progettazione, potranno partecipare alla procedura con una delle due seguenti modalità:

- progettisti in raggruppamento temporaneo con il soggetto esecutore: in tal caso si applicano le regole relative ai raggruppamenti temporanei. L'impresa in possesso dei requisiti per effettuare la parte di appalto relativa ai lavori presenta offerta in raggruppamento con un soggetto di cui all'art. 66, comma 1 del D. Lgs. 36/2023. Il progettista raggruppato potrà avvalersi dell'istituto dell'avvalimento;
- progettisti indicati dal soggetto esecutore: qualora il concorrente in possesso dei requisiti per effettuare la parte di appalto relativa ai lavori decida di avvalersi dell'attività di progettazione senza costituzione di raggruppamento temporaneo, dovrà indicarne il nominativo o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella documentazione amministrativa. E' ammessa l'indicazione di più progettisti.

Il progettista sarà incaricato mediante sottoscrizione formale di apposito Accordo di collaborazione e non potrà avvalersi dell'istituto dell'avvalimento. Ciascuno dei progettisti indicati per lo svolgimento dell'attività di progettazione dovrà possedere i requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché quelli di idoneità professionale e di capacità tecnico – organizzativa richiesti dal presente disciplinare di gara per lo svolgimento di dette prestazioni.

Il contratto, in caso di aggiudicazione, sarà stipulato esclusivamente fra il Comune di Sesto San Giovanni e l'operatore economico concorrente in possesso dei requisiti per effettuare la parte di appalto relativa ai lavori.

**NB:** il medesimo progettista indicato potrà partecipare con più concorrenti salvo l'onere di dimostrare, in contraddittorio con la SA, la non ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023 e che la partecipazione plurima non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

## 9. DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE

La sussistenza a carico di un concorrente di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1, 2, 5 e 6 del D. Lgs. 36/2023 comporta l'esclusione automatica del medesimo dalla procedura. Trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo periodo del citato comma 6 e al comma 7.

Un concorrente è escluso dalla procedura qualora la stazione appaltanti accerti la sussistenza a suo carico di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 95, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, un concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 (ad eccezione del comma 6) e dell'art. 95 (ad eccezione del comma 2), può contestualmente all'offerta, fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque

danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Qualora tali misure siano ritenute dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, ai sensi dell'art. 96, comma 6, del D. lgs. 36/2023, il concorrente **non** è escluso dalla procedura. Se invece la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non potrà avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso un partecipante ad un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia interessato da una causa di esclusione automatica o non automatica o dal venir meno di un requisito di qualificazione, il medesimo raggruppamento o consorzio può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei requisiti di partecipazione, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

Qualora le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. 36/2023 siano ritenute dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento o consorzio non è escluso dalla procedura. Se invece la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Quanto sopra disposto trova applicazione anche ai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) ma limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Un operatore economico concorrente che abbia commesso illecito professionale grave ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del D. lgs. 36/2023, è escluso dalla procedura qualora ricorrano tutte le condizioni indicate all'art. 98, comma 2, del medesimo decreto. La valutazione da parte della stazione appaltante dell'illecito professionale dichiarata, eseguita considerando i mezzi di prova di cui al comma 6 del D. lgs. 36/2023, avviene al verificarsi di almeno uno tra gli elementi indicati al comma 3 e tiene conto di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.

Sono inoltre **esclusi** dalla procedura gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Infine il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità nonché la mancata accettazione del Patto di integrità costituiscono causa di **esclusione** dalla procedura, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## 10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti possono proporre offerta purché in possesso dei requisiti di partecipazione come di seguito indicati. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, sono **inammissibili** le offerte prive delle qualificazioni richieste dal presente disciplinare.

L'operatore economico concorrente deve possedere i seguenti requisiti che dovranno sussistere al momento della scadenza della presentazione dell'offerta, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

### 10.1 REQUISITI GENERALI

**(a)** Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione automatica di cui degli artt. 94, commi 1, 2, 5 e 6, e 95, commi 1 e 2, se accertati, del D. Lgs. 36/2023;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165;

- ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 96, comma 14, del D. lgs. 36/2023 gli operatori economici concorrenti, oltreché le consorziate esecutrici o che prestano i requisiti e l'ausiliaria, hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del citato decreto, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'art. 98 del D. lgs. 36/2023.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **10.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE.

In caso di mancata presentazione della documentazione relativa ai requisiti nel FVOE, gli stessi dovranno essere forniti, a seguito di richiesta, tramite Piattaforma, in fase di comprova.

Trattandosi di appalto integrato, gli operatori economici interessati devono possedere i requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale di seguito indicati, con riferimento all'esecuzione delle attività di progettazione e di esecuzione dei lavori.

Gli operatori economici concorrenti in possesso dei requisiti per effettuare la parte di appalto relativa ai lavori che intendono eseguire direttamente la progettazione devono essere in possesso di attestazione rilasciata da una SOA, in corso di validità, relativamente ai requisiti di qualificazione di capacità tecnico-organizzativa per attività di progettazione e di costruzione.

Gli operatori economici concorrenti in possesso dei requisiti per effettuare la parte di appalto relativa ai lavori in possesso di attestazione SOA per attività di sola costruzione, e che quindi non possono eseguire direttamente la progettazione, dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso:

- uno o più progettisti in raggruppamento temporaneo;

o, in alternativa

- uno o più progettisti indicati,

scelto tra i soggetti di cui all'art. 66 del D. Lgs. 36/2023.

Possono eseguire le prestazioni di progettazione solo professionisti iscritti negli albi professionali, a cui è riservata l'esecuzione delle prestazioni richieste, e che siano:

- professionisti singoli o associati;
- amministratori, soci, dipendenti, consulenti (con contratto annuale che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) di una società di professionisti o di una società di ingegneria;

Qualora il concorrente sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, le indicazioni di cui sopra sono riferite al consorziato che esegue le prestazioni.

L'operatore economico dovrà indicare il nominativo dei progettisti, singoli o associati, abilitati a svolgere l'attività di progettazione e le altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura richieste.

Per l'attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l'operatore economico potrà dimostrare il possesso dei requisiti speciali richiesti ed eseguire la prestazione professionale mediante una delle seguenti modalità:

A) Operatore economico con SOA di costruzione e progettazione

In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate ai lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare per i servizi di progettazione, dovrà disporre di un proprio *staff* tecnico e indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti.

In caso di raggruppamento temporaneo, l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

B) Operatore economico con attestazione SOA di sola costruzione

B.1) L'operatore economico dimostra il possesso dei requisiti di progettazione mediante la costituzione di un raggruppamento dove:

- il mandante è un progettista di cui all'art. 66, comma 1, lett. a), b) c), d), e) e g) del D. Lgs. 36/2033;
- il mandante è, a sua volta, un raggruppamento temporaneo di progettisti (RTP) di cui all'art. 66, comma 1, lett. f) del citato decreto. In questo caso per tale raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare, in sede di offerta, le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante nell'ambito del raggruppamento stesso, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del raggruppamento e, tramite esso, mandato collettivo alla mandataria (operatore economico concorrente).

B.2) L'operatore economico dimostra il possesso dei requisiti di progettazione mediante:

- indicazione di singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 66, comma 1, lett. a), b) c), d), e) e g) del D. Lgs. 36/2033;
- indicazione di un raggruppamento temporaneo di progettisti (RTP) di cui all'art. 66 comma 1 lett. f) citato decreto. In questo caso per tale raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare, in sede di offerta, le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante nell'ambito del raggruppamento stesso, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti nonché l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del raggruppamento.

### **10.3 REQUISITO DI IDONEITA'**

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, il concorrente deve possedere seguenti requisiti:

**Servizi di progettazione**

Il servizio dovrà essere espletato da soggetti in possesso dei titoli di studio e delle competenze professionali necessarie, nonché iscritti negli appositi albi previsti dai

vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede affidamento con la specificazione delle rispettive competenze professionali.

**(b)** Il progettista deve possedere:

- [per i professionisti singoli o associati]: i requisiti di cui all'art. 34 dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023;
- [per le società di professionisti]: i requisiti di cui all'art. 35 dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023;
- [per le società di ingegneria]: i requisiti di cui all'art. 36 dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023;
- [per tutte le tipologie di società e per i consorzi]: l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura di affidamento dell'incarico di progettazione.

**Lavori:**

**(c)** iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

**10.4 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA**

Non richiesti.

**10.5 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE**

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, il concorrente deve possedere seguenti requisiti:

**Servizi di progettazione**

Il professionista che svolgerà il servizio di progettazione dovrà possedere i seguenti livelli minimi di capacità tecnico-professionale:

**(d)** aver espletato, negli ultimi **dieci** anni antecedenti la data di invio del presente disciplinare, servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, nella fattispecie servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, conclusi con esito positivo o in corso di esecuzione, relativi a opere appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo almeno pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva classe e categoria.

**Tabella n. 4**

ID Opere	Grado di complessità	Tipo di prestazione (P) Principale (S) Secondaria	Importo delle opere (Euro)
E.11 - Edilizia	0.95	P	166.848,83 (OG1)

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera e pertanto, ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) di cui al paragrafo "CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE" del presente disciplinare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia

almeno pari a quello dei servizi da affidare.

La comprova del requisito, è fornita come segue.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- copia dei certificati di buon esito rilasciati dall'amministrazione/ente committente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione nonché delle quote di esecuzione in caso di operatori in forma plurisoggettiva;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante:

- copia dei certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione nonché delle quote di esecuzione in caso di operatori in forma plurisoggettiva;
- copia dei contratti e/o delle fatture con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione nonché delle quote di esecuzione in caso di operatori in forma plurisoggettiva;

#### **Lavori**

**(e)** Trattandosi di lavori di importo superiore a Euro 150.000,00 l'operatore economico concorrente deve possedere, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, attestazione, in corso di validità, rilasciata da una **SOA** regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione per la categoria **OG1**.

**Tabella n. 5**

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Subappalto</b>
<b>OG1</b>	Edifici civili e industriali	Categoria prevalente	Entro i limiti di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 <b>(**)</b>

**(\*\*)** per il subappalto si rimanda al paragrafo dedicato "**SUBAPPALTO**".

**Non** trova applicazione la dimostrazione del possesso di capacità tecnico professionale tramite i requisiti sostitutivi all'attestazione SOA di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), b) e c) dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023.

**Trova** applicazione l'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023 relativa all'abilitazione dell'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria qualificazione con classifica incrementata di un quinto. Si precisa che nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'art. 16, comma 5, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

Nel caso di **verifica triennale** è necessario allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di affidamento.

Il **rinnovo** dell'attestazione, ai sensi del comma 6 del citato articolo, può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.

Qualora la procedura di rinnovo, al momento dell'invio dell'offerta, non sia ancora conclusa, è necessario allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di affidamento è altresì



necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'operatore economico sarà considerato privo di qualificazione e quindi **escluso** dalla procedura.

## **10.6 INDICAZIONI PER IL POSSESSO DEI REQUISITI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E PER I GEIE**

### **Servizi di progettazione**

I raggruppamenti temporanei, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e i GEIE di cui all'art. 66, comma 2, lett. a), f) e g) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione secondo le modalità di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023 I raggruppamenti temporanei, inoltre, **devono** prevedere la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione quale progettista.

A tal proposito si ricorda che la *ratio* della norma consiste nel promuovere la presenza di giovani nei gruppi concorrenti a bandi relativi ad incarichi di progettazione per favorire la crescita professionale e garantire agli stessi l'incremento delle competenze professionali, favorendo così l'inserimento nel mercato del lavoro e l'applicazione nella pratica delle conoscenze maturate nel corso degli studi universitari.

Pertanto l'evidente finalità di carattere promozionale comporta che la partecipazione all'attività del raggruppamento temporaneo deve tradursi nella realizzazione dell'attività di progettazione in senso stretto, **non** essendo sufficiente ad integrare il prescritto requisito lo svolgimento di una mera attività di supporto, strumentale alla progettazione in senso proprio. La partecipazione del giovane professionista nell'ambito dei raggruppamenti temporanei affidatari dei servizi di architettura e ingegneria può essere assicurata dalla sottoscrizione del progetto o comunque dall'effettiva partecipazione del giovane professionista allo specifico servizio di progettazione, **non** potendosi invece ammettere che il rispetto della norma regolamentare sia garantito dalla partecipazione del giovane professionista ad attività strumentali o di supporto a quella della progettazione ovvero da attività successive e materiali come quella di direzione lavori, misura e contabilità (*ex multis TAR Campania sentenza del 17 ottobre 2024, n. 1912*).

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023 i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che i raggruppamenti temporanei di professionisti devono possedere in proprio i requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal presente disciplinare di gara.

### **Requisiti generali**

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 68 del medesimo decreto, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f), il requisito di cui al punto **(a)** devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 36/2023, tali requisiti devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 67, comma 3, nel citato decreto, sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Per i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. a) (GEIE), tali requisiti devono essere posseduti da tutti i partecipanti.

### **Requisiti di idoneità**

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f), il requisito di cui al punto **(b)** deve essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lett. a) e g), del D. Lgs. 36/2023, tali requisiti devono essere posseduti dal consorzio e/o dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

**Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Per i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 36/2023, i requisiti di cui al punto **(d)** dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

**10.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

**Lavori**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f) g) e h) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**Requisiti generali**

Il requisito di cui ai punti **(a)** devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate / raggruppande, consorziate / consorziande o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

**Requisiti di idoneità**

Il requisito di cui al punto **(b)** deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate / raggruppande, consorziate / consorziande o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

**Requisiti di capacità tecnico-professionale**

I requisiti di cui al punto **(e)** dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 36/2023, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

**10.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. Art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

**Requisiti generali**

Ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 4, del D. Lgs. 36/2023, per gli operatori di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) e d), i requisiti generali di cui agli art. 94 e 95 devono essere posseduti, oltre che dal consorzio, sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

#### **Requisiti di idoneità**

Tali requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio **e** dalle consorziate indicate come esecutrici.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett b) del D. Lgs. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c), utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono

i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, i requisiti speciali di qualificazione (nella fattispecie possesso dell'attestazione SOA), devono essere posseduti e dimostrati unicamente dal consorzio, quale unico soggetto che acquista la qualifica di contraente e concorrente. Le consorziate designate come esecutrici dell'appalto dovranno unicamente dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

### **11. INDICAZIONI PER L'AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del medesimo decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico- finanziario e tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 avvalendosi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l'**esclusione di entrambi i soggetti**.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione la ditta ausiliaria allega la propria attestazione di qualificazione a comprova di quanto dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

**Non** è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di iscrizione alla Camera di Commercio.

Il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento deve:

- **per tutti i tipi di avvalimento (sia esso per i requisiti di partecipazione o avvalimento premiale o per entrambi)**  
fornire, nella busta amministrativa, i seguenti documenti, compilati e sottoscritti digitalmente da ciascuna impresa ausiliaria ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare:
  - Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
  - DGUE;

- Patto di integrità;
- la dichiarazione di impegno verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.  
Si ricorda che, solo in caso di avvalimento premiale, l'impresa ausiliaria dovrà allegare dichiarazione di impegno a non partecipare singolarmente o in qualunque altra forma alla presente procedura.
- **In caso di avvalimento per i requisiti di partecipazione**  
fornire, nella busta amministrativa, il seguente documento:
  - il contratto di avvalimento, nativo digitale, comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.
- **In caso di avvalimento premiale**  
fornire, nella busta tecnica, il seguente documento:
  - il contratto di avvalimento, nativo digitale, comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.  
Si precisa che l'assenza del contratto di avvalimento premiale o la sua incompletezza **non** potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio in quanto ciò modificherebbe in modo sostanziale l'offerta del concorrente dopo il termine della presentazione delle offerte. In tal caso, essendo l'avvalimento finalizzato esclusivamente al miglioramento dell'offerta, gli eventuali punteggi premiali raggiunti tramite avvalimento non potranno essere attribuiti.

Per quanto sopra disposto, in caso di ricorso da parte di un concorrente ad entrambi i tipi di avvalimento, è onere del medesimo operatore economico inserire il contratto relativo ai requisiti di partecipazione nella documentazione amministrativa e il contratto relativo all'avvalimento premiale nella documentazione tecnica.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione a condizione che il medesimo sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

**Non** è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del D. Lgs. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, **pena l'esclusione dalla gara**. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 104, del D. Lgs. 36/2023 qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di partecipazione, il concorrente può sostituire l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

## 12. REQUISITI DI ESECUZIONE

**(1)** Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 102 del D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale

del personale impiegato, nonché l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e deve dichiarare fin d'ora di impegnarsi a osservare e far osservare al proprio personale tutte le norme e disposizioni applicabili a tal fine, in particolare quanto statuito dal D. Lgs. 81/2008.

**(2)** Ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 81/2008, come modificato dall'art. 29, comma 19, lettera a), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla Legge n. 56 del 2024, a decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente di cui al citato art. 27 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

In mancanza della patente o in possesso della medesima con punteggio inferiore a quindici crediti, si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a Euro 6.000,00 nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023 per un periodo di sei mesi.

Non sono tenute al possesso della patente gli operatori economici in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA con classifica pari o superiore alla III.

**(3)** In caso di aggiudicazione della procedura, per le lavorazioni relative agli impianti di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, il concorrente dovrà necessariamente essere in possesso della relativa abilitazione, da dimostrarsi tramite certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese (CCIAA) di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante l'attestazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 in capo all'impresa o al responsabile tecnico preposto con atto formale, con riferimento agli impianti oggetto del presente appalto e indicati all'art. 1, comma 2, del Decreto citato:

**Tabella n. 6**

<b>Tipologia di attestazione</b>	<b>Tipologia di impianto</b>
<b>a)</b>	impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere
<b>d)</b>	impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

### **13. SUBAPPALTO**

Trova applicazione l'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 nella sua formulazione vigente.

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi e le opere in esso comprese. Fatto salvo quanto previsto dell'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione (ovvero fino alla percentuale massima del 49,99%) delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (lavori) e dei contratti ad alta intensità di manodopera (servizi di progettazione).

Le prestazioni oggetto del presente disciplinare potranno essere subappaltate entro il limite di cui al periodo precedente ma, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del citato Decreto, **non** potranno, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (*subappalto a cascata*) in ragione dell'esigenza di garantire una maggiore omogeneità e conformità degli interventi, per minimizzare, considerata la tipologia dei servizi di intervento, la perdita di controllo dell'esecuzione da parte del committente e dell'impresa affidataria, nonché la diluizione delle responsabilità.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, il subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è permesso purché sussistano tutte le condizioni previste alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.

In difetto, il subappalto **è vietato**.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore nonché ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle ipotesi previste all'art. 119, comma 11, del D. Lgs 36/2023.

#### **14. SOPRALLUOGO**

Considerata la complessità del livello di progettazione richiesto nonché la complessità delle opere relative è **obbligatorio** il sopralluogo in quanto elemento necessario ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, per una cognizione dei vincoli operativi esistenti e delle interferenze che potranno verificarsi, quale momento ove verificare la modalità più funzionale di svolgimento delle prestazioni da effettuare, in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta. L'obbligatorietà del sopralluogo comporta che la mancata allegazione della dichiarazione di avvenuto sopralluogo, comporterà per il concorrente **l'esclusione dalle successive fasi di gara**.

La suddetta attestazione dovrà essere compilata e sottoscritta dal concorrente ed allegata sulla Piattaforma alla documentazione di gara, nell'apposita sezione della busta telematica amministrativa

Le attività di sopralluogo presso il cimitero Nuovo di piazzale Hiroshima e Nagasaki dovranno essere effettuate autonomamente, senza la presenza di personale della stazione appaltante.

Completate tali attività, il concorrente dovrà quindi procedere come segue:

- a)** effettuare il *download* del *file* "Dichiarazione di Presa visione Giardino delle Rimembranze" reperibile nella sezione "Documentazione di gara" della Piattaforma;
- b)** compilare e sottoscrivere digitalmente, secondo le modalità previste per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, del *file* "Dichiarazione di Presa visione Giardino delle Rimembranze" e allegarlo sulla Piattaforma alla documentazione amministrativa in sede di offerta.

Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non potrà ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti **non ancora costituiti**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio. In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del D. Lgs. 36/2023 il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

**NB:** le eventuali deleghe dovranno essere allegate alla dichiarazione di presa visione nella busta amministrativa.

La mancata allegazione della dichiarazione di presa visione dei luoghi o delle eventuali deleghe è sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023 come precisato al paragrafo 20 del presente disciplinare.

## 15. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 pari al 2% dell'importo relativo alla quota dei lavori, di **Euro 3.336,98**, fatte salve le riduzioni previste all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto. La garanzia per i servizi di progettazione non è dovuta ai sensi dell'art. 106, comma 11, del medesimo decreto.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Filiale di Viale Gramsci n. 11 in Sesto San Giovanni – IBAN IT 34 C 01030 20700 000000264419;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:  
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;  
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;  
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf);  
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

**NB:** si raccomanda di prendere visione del documento a presente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e sottoscritta digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta, alternativamente:

- una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia;
- una garanzia fideiussoria verificabile presso l'emittente, indicando nella domanda di partecipazione l'indirizzo PEC presso il quale è possibile verificare la garanzia. In tale circostanza l'operatore economico dichiara l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi;
- una garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*). A tale scopo le piattaforme di fideiussione devono operare con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ed essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 (AGID determinazione n. 137/2023 del 1/6/2023). Tali piattaforme **devono** consentire agli interessati la verifica telematica di validità della garanzia fideiussoria a chiunque sia in possesso di un duplicato informatico di garanzia fideiussoria o della sua impronta.

La mancata indicazione del sito internet o della PEC è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, **purché** la garanzia sia stata emessa **prima** della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le

- imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
  4. avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
  5. prevedere espressamente:
    - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
    - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
    - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
  7. l'espressa relativa indicazione qualora gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*).

1. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti qualora non siano già inseriti nel FVOE. L'importo è ridotto nei termini di seguito indicati:

**a)** riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D. Lgs. 36/2023 solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

**b)** Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla precedente lett. a).

**c)** Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lett. a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023;

**d)** Riduzione del 20%, cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lett. a) e b), quando l'operatore economico possieda uno o più delle seguenti certificazioni o marchi, tra quelli



previsti dall' [allegato II.13](#) al D. Lgs. 36/2023.

**NB:** le riduzioni di cui alle lettere **a)** e **b)** **non** sono cumulabili tra loro.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Si ricorda che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria **solo a condizione** che il documento sia stato già costituito prima della presentazione dell'offerta.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della garanzia con importo inferiore a quello dovuto.

**Non** è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 2 della delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **Euro 18,00**.

La delibera ANAC è reperibile al seguente [link](#):

<https://www.anticorruzione.it/-/del.n.610-19.122023>

Il pagamento del contributo ANAC è **obbligatorio**.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata **inammissibile**.

**NB:** Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente [link](#):

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

## 17. FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

L'Ente appaltante si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione dell'offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verificano anomalie nel funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o l'invio delle offerte.

## 18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel.

**Non** sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire, **a pena di irricevibilità**, entro e non oltre:

**le ore 16:00 del giorno 30 gennaio 2025**

La Piattaforma **non** accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel presente disciplinare.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso la Piattaforma.

Il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta sulla Piattaforma non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento sulla Piattaforma della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla Piattaforma per procedere all'invio dell'offerta. La Piattaforma darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

#### **19. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La redazione dell'offerta da parte del concorrente dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata della Piattaforma predisponendo:

- Busta telematica amministrativa;
- Busta telematica tecnica;
- Busta telematica economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre in sede di offerta e nel FVOE deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara

siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa tecnica ed economica) sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Per rendere le dichiarazioni in sede di offerta, il concorrente utilizza, ove previsti, i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante e allegati alla documentazione di gara.

La documentazione dovrà essere caricata sulla Piattaforma, avendo cura di allegare i documenti nei corretti boxes predisposti dalla stazione appaltante. Qualora più files debbano essere allegati nel medesimo box, si potrà ricorrere ad un qualunque software di compressione (preferibilmente zip o 7z).

Si precisa che la sottoscrizione digitale di files in formato compresso (zip, 7z, rar, ecc ...) si intende estesa a tutti i files in esso contenuti anche se privi, singolarmente, della sottoscrizione digitale.

## 20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In particolare si chiarisce che:

- **è sanabile**, ad eccezione delle false dichiarazioni, l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa e della domanda/ivi compreso il difetto di sottoscrizione; è altresì, sanabile il mancato inserimento del Patto di Integrità.
- **è sanabile** la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo, garanzia provvisoria, contratto di

avvalimento per i requisiti di partecipazione, dichiarazione di sopralluogo), aventi rilevanza in fase di gara, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

- **è sanabile** la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate nell'articolo dedicato (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie etc.).
- **è sanabile** la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- **non è sanabile**, e quindi è causa di esclusione, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità afferente l'offerta tecnica/economica e i documenti ad essa correlati;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la carenza della documentazione che non consenta l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023 la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante, comunque non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico **non** possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **21. STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta" che consente, come primo *step*, di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico deve indicare la forma di partecipazione e inserisce la seguente documentazione amministrativa negli appositi boxes creati dalla stazione appaltante:

- Domanda di partecipazione;
- eDGUE;
- Imposta di bollo;
- Garanzia provvisoria;
- Certificazioni di qualità o marchi **[Eventuale]**
- Attestazione SOA;
- Contributo ANAC;
- Patto di integrità;

- Documentazione in caso di soggetti associati o in avvalimento **[Eventuale]**

### 21.1 Domanda di partecipazione

La Domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "Domanda di partecipazione" allegato al presente disciplinare.

Si ricorda che la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo (vd. Punto 21.3).

La domanda dovrà essere sottoscritta:

- 1) in caso di partecipazione in forma singola, dal **Legale rappresentante**;
- 2) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **già costituiti** dalla Mandataria;
- 3) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **non ancora costituiti** da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 4) In caso consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023) dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici;
- 5) In caso di aggregazioni di rete dotati di soggettività giuridica con Organo Comune dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma **già costituito**, dalla Mandataria/Organo Comune;
- 6) In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza **non ancora costituito**, da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 7) In caso di aggregazioni di rete dotate di Organo Comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 8) In caso di GEIE **non ancora costituito**;
- 9) In caso di GEIE **già costituito**, dalla Mandataria;

In caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nel caso di partecipazione di operatori economici unicamente esecutori dei lavori:

- che partecipano in raggruppamento temporaneo con soggetti che si occuperanno dell'attività di progettazione;

ovvero

- che ritengano di indicare operatori per l'attività di progettazione, oltre alla domanda di partecipazione sopra indicata, dovrà essere allegata la "Domanda di partecipazione – Progettisti" compilata e sottoscritta digitalmente da ogni progettista.

La "domanda di partecipazione – Progettisti" dovrà essere sottoscritta:

- 10)** in caso di partecipazione in forma singola, dal **Professionista**;
- 11)** in caso di studio associato di professionisti, dal **Legale rappresentante**;
- 12)** in caso di società di professionisti o di ingegneria, dal **Legale rappresentante**;

Quanto alle altre modalità di partecipazione si vedano i precedenti punti da 2) a 9).

## 21.2 Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE)

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente punto 21.1.

Il DGUE deve essere presentato e compilato in tutte le Sezioni pertinenti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, da ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Per l'utilizzo del file:

"DGUEREQUEST\_02253930156\_2024\_AI\_GIARDINO\_RIMEMBRANZE\_LOT-0001.xml"

allegato nella sezione "Documentazione di gara" della Piattaforma, occorre seguire la seguente modalità operativa:

- selezionare il *file* (tasto sx del mouse) per visualizzare la pagina web con l'albero delle linee che ne costituiscono la struttura;
- utilizzare la funzionalità "Salva pagina con nome" del proprio browser e salvare la pagina web completa (xml) in locale senza cambiarne il nome.

In alternativa, si può agevolmente scaricare il *file* sopra indicato tra gli allegati della procedura sulla Piattaforma al *link* di cui al paragrafo 4.1

Ai fini della compilazione e della creazione di un *DGUEResponse*, l'operatore economico potrà effettuare l'*upload* del *DGUERequest* allegato dalla stazione appaltante nella documentazione di gara attraverso l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla Piattaforma Sintel o da CONSIP al presente *link*:

<https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start>

Il servizio è utilizzabile a seguito di *login*. pertanto l'operatore economico dovrà possedere o creare un accesso a tale portale.

Nel caso di partecipazione di operatori economici unicamente esecutori dei lavori:

- che partecipano in raggruppamento temporaneo con soggetti che si occuperanno dell'attività di progettazione;

ovvero

- che ritengano di indicare operatori per l'attività di progettazione, oltre al eDGUEResponse sopra indicato, dovrà essere allegato il eDGUEResponse compilato e sottoscritto digitalmente da ogni progettista.

Per ulteriori informazioni sulla compilazione dell' eDGUE l'operatore economico può consultare le istruzioni reperibili ai seguenti *link*:

[https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/0ab83d12-c3f1-4cba-b88c-f4c844d6a498/e-DGUE-Creazione+Response+1+1+4+%281%29.pdf?](https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/0ab83d12-c3f1-4cba-b88c-f4c844d6a498/e-DGUE-Creazione+Response+1+1+4+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0ab83d12-c3f1-4cba-b88c-f4c844d6a498-p3qUk3f)

[MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0ab83d12-c3f1-4cba-b88c-f4c844d6a498-p3qUk3f](https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Documento_di_Gara_Unico_Europeo)

[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Documento di Gara Unico Europeo](https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Documento_di_Gara_Unico_Europeo)

Il DGUEResponse, una volta scaricato, dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'operatore economico concorrente secondo le modalità indicate al paragrafo 21.1. Si chiede ai concorrenti di allegare, oltre al file in formato XLM anche quello in formato PDF al fine di una più agevole consultazione da parte della stazione appaltante in sede di verifica dell'offerta.

**NB:** solo in caso di malfunzionamento, o di impossibilità di utilizzo, dell'eDGUERequest in formato xlm messo a disposizione dalla stazione appaltante, sarà possibile per il concorrente utilizzare il DGUE classico in formato pdf.

### 21.3 Assolvimento dell'imposta di bollo

Secondo quanto precisato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013 e dalla circolare della medesima Agenzia n. 22 del 28.7.2023, ogni concorrente dovrà assolvere l'imposta di bollo per ciascuna "Domanda di partecipazione" (Euro 16,00 cadauna) presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello F24 Elide dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina:

<http://www.agenziaentrate.gov.it>

Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.

Non è dovuto l'assolvimento dell'imposta di bollo per l'offerta economica.

L'imposta di bollo per la Domanda di partecipazione dovrà essere pagata:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari o contratti di rete o GEIE già costituiti, dalla mandataria; da ogni operatore economico facentene parte se non ancora costituito;
- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023), solo dal Consorzio concorrente;
- in caso di avvalimento, solo dall'operatore economico concorrente.

L'assolvimento dell'imposta di bollo mediante pagamento tramite F24 Elide è una modalità elettiva ma non esclusiva. Potranno essere utilizzate tutte le forme previste dalle normative per il pagamento dell'imposta di bollo; il concorrente potrà acquistare le marche da bollo da Euro 16,00 e allegare alla busta amministrativa una dichiarazione in formato PDF, firmata digitalmente che dovrà contenere il numero seriale e copia del/dei contrassegni (il cui originale dovrà essere opportunamente annullato). Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.



#### **21.4 Garanzia provvisoria**

Prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria intestata al Comune di Sesto San Giovanni.

La garanzia provvisoria, in formato elettronico e firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa. Si veda quanto indicato al paragrafo 15.

#### **21.5 [Eventuale] Certificazioni di qualità o marchi**

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023, presentano copia delle certificazioni che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva e di consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 ogni operatore economico, comprese le eventuali consorziate esecutrici, allegano le proprie certificazioni.

In caso di non allegazione, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000 è necessaria l'indicazione nella documentazione di gara degli elementi indispensabili per il reperimento di tali certificati.

#### **21.6 Attestazioni SOA**

Copia delle attestazioni, in corso di validità, rilasciata da una SOA.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva e di consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 ogni operatore economico, comprese le eventuali consorziate esecutrici, allegano le proprie attestazioni.

In caso di non allegazione, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000 è necessaria l'indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento di tali attestazioni.

#### **21.7 Attestazione di sopralluogo**

Attestazione di avvenuto sopralluogo delle aree oggetto del presente appalto.

Per le modalità di sottoscrizione e invio vedasi paragrafo 14.

#### **21.8 Contributo ANAC**

Copia, sottoscritta digitalmente dal concorrente, della comprova dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC (vedere paragrafo 16).

#### **21.9 Patto di integrità**

Documento debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente.

Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente plurisoggettivo, da parte di tutti i componenti del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, anche dalle eventuali consorziate esecutrici.

#### **21.10 [Eventuale]**

**Nel caso di presentazione di concorrenti in forma associata** le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;



- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

Dichiarazione resa da ciascun componente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del D. lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

**Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

- dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267**

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di (indicare quale) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

**22. STEP 2 - BUSTA TELEMATICA TECNICA**

Come secondo *step* il concorrente predispose la "busta telematica" contenente la documentazione tecnica sulla Piattaforma secondo le seguenti modalità, **a pena di inammissibilità** dell'offerta.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica (PFTE), **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'allegato II.5 al D. Lgs. 36/2023, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 recante i "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", nei termini in cui sono state trasfuse nella documentazione di gara.

L'appaltatore sarà vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione giudicatrice con riferimento criteri e sub-criteri previsti in questo disciplinare.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto; l'esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione**, non dovrà contenere alcuna indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità degli importi offerti dal concorrente.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico inserisce la documentazione tecnica richiesta negli appositi boxes creati dalla stazione appaltante e corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 21.1 e deve contenere i documenti di cui ai punti **(1)**, **(2)** e **(3)** e, facoltativamente, di cui ai punti **(4)** e **(5)**:

**(1) Relazione metodologica – Progetto esecutivo;**

**(2) Relazione tecnica - Caratteristiche metodologiche dell'offerta;**

**(3) Criteri quantitativi;**

**(4) [Eventuale] Avvalimento al fine del miglioramento dell'offerta (premiale)**

**(5) [Eventuale] Accesso agli atti**

#### **(1) Relazione metodologica - Progetto esecutivo**

La relazione dovrà essere sviluppata secondo le indicazioni contenute nel criterio di valutazione qualitativa **(A)** indicato nella tabella n. 8 riportata al successivo paragrafo 26.1.

La relazione metodologica **non** dovrà superare complessivamente le 3 (tre) facciate in formato A4, carattere Century Gothic, carattere 10, interlinea 1,5.

Eventuali copertina e indice non vengono conteggiate nel numero massimo di facciate concesse.

La Commissione non valuterà le pagine in eccedenza a quelle indicate.

**Non** è concessa la presentazione di allegati. Qualora presenti, non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione.

La relazione metodologia dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'operatore economico con le medesime modalità della "Domanda di partecipazione" **(punto 21.1)**.

L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere chiarimenti rispetto ai contenuti della relazione tecnica qualora risultassero non chiari, dubbi o incoerenti, fatta salva l'impossibilità di modificare, integrare, alterare o sostituire i contenuti dell'offerta tecnica stessa.

#### **(2) Relazione tecnica - Caratteristiche metodologiche dell'offerta**

Tale documento dovrà essere suddiviso in capitoli e paragrafi che rispettino tassativamente l'ordine risultante dai criteri e sottocriteri di valutazione qualitativa **(B.1, B.2 e B.3)** indicati nella tabella n. 8 riportata al successivo paragrafo 26.1. La relazione tecnica non dovrà superare complessivamente le 7 (sette) facciate in formato A4, carattere Century Gothic, carattere 10, interlinea 1,5. Ogni pagina dovrà essere numerata e ogni capitolo e paragrafo dovrà riportare la numerazione progressiva del relativo criterio.

Eventuali copertina e indice non vengono conteggiate nel numero massimo di facciate concesse.

**Non** sono previsti allegati alla relazione tecnica. Qualora presenti, essi non saranno oggetto di

valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere chiarimenti rispetto ai contenuti della Relazione metodologia e della Relazione tecnica qualora risultassero non chiari, dubbi o incoerenti, fatta salva l'impossibilità di modificare, integrare, alterare o sostituire i contenuti delle relazioni stesse.

### **(3) Criteri quantitativi**

Il concorrente utilizza il documento messo a disposizione dalla stazione appaltante e allegato al disciplinare di gara nella sezione "Documentazione di gara" sulla Piattaforma.

### **(4) [Eventuale] Avvalimento al fine del miglioramento dell'offerta (premiale)**

L'operatore economico allega il contratto di avvalimento ai fini del miglioramento dell'offerta che dovrà contenere l'indicazione chiara e precisa dei requisiti che l'ausiliaria mette a disposizione del concorrente per l'ottenimento di un punteggio più elevato in sede di valutazione dell'offerta.

### **(5) [Eventuale] Accesso agli atti**

L'operatore economico, in caso di richiesta di oscuramento di parti dell'offerta, allega:

- una dichiarazione firmata contenente i dettagli delle parti della suddetta offerta che si intendono coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali tali parti sono da segretare;

- una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

## **23. STEP 3 - BUSTA TELEMATICA ECONOMICA**

Come terzo step il concorrente predisponde la "busta telematica" contenente la documentazione economica.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico inserisce la documentazione economica nell'apposito box creato dalla stazione appaltante e corrispondente a quanto di seguito indicato.

Negli appositi campi di compilazione del modello "Offerta economica Giardino ceneri" predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara, dovranno essere indicati, **a pena di esclusione**, i seguenti valori:

- **(a)** nella sezione identificata con il nome "Offerta per la progettazione", il concorrente inserisce il corrispettivo, in Euro, offerto limitatamente per le spese generali delle attività di progettazione che non dovrà essere superiore, **a pena di esclusione, a Euro 1.433,27**;
- **(b)** nella sezione identificata con il nome "Offerta per l'esecuzione dei lavori" il concorrente inserisce il corrispettivo, in Euro, per l'esecuzione delle opere che non dovrà essere pari o superiore, **a pena di esclusione, a Euro 159.171,94**.

Qualora i decimali di uno o di entrambi gli importi offerti dovessero essere in numero maggiore di due, si procederà al troncamento dopo il secondo decimale.

- **(c)** nella nel campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico", il concorrente inserisce la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro che prevede di sostenere relativamente all'esecuzione dei lavori;
- **(d)** nel campo "di cui i costi del personale" il concorrente inserisce la stima dei propri costi della manodopera che prevede di sostenere relativamente all'esecuzione dei lavori;
- **(e)** nel campo "CCNL applicato" il concorrente inserisce il/i contratto/i collettivo/i applicato/i al proprio personale riferiti all'esecuzione dei lavori.

Il modello riporta anche i costi della sicurezza da interferenza individuati dalla stazione appaltante relativi all'esecuzione dei lavori pari Euro 7.676,89 **(f)**.

Il corrispettivo complessivamente offerto sarà quindi dato dal campo **(g)** costituito dalla somma di **(a)**, **(b)**, ed **(f)** al quale viene aggiunto l'importo del compenso professionale non soggetto a ribasso **(Euro 5.733,10)**.

Per la sottoscrizione del documento di offerta valgono le prescrizioni previste per la sottoscrizione della "Domanda di partecipazione" del paragrafo 21.1

L'attribuzione del punteggio economico avverrà unicamente sulla base di quanto offerto dall'operatore economico concorrente sul modello "Offerta economica Giardino ceneri".

Pertanto la formulazione della graduatoria provvisoria verrà effettuata fuori piattaforma stante l'impossibilità per la medesima di gestire più di un parametro economico per ambiti di procedura diversificati.

Tuttavia, stante l'obbligo che la Piattaforma impone al concorrente, durante il procedimento di invio dell'offerta, di valorizzazione dei campi economici, l'operatore concorrente dovrà inserire, direttamente sulla piattaforma, quanto segue:

- nel campo "Offerta economica" presente a sistema, il concorrente inserisce il corrispettivo complessivo offerto per i servizi di progettazione e per l'esecuzione lavori, che dovrà essere quindi pari alla somma di quanto indicato ai precedenti punti **(a)** e **(b)**;
- nei campi "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" e "di cui i costi del personale" presente a sistema, il concorrente inserisce i corrispettivi offerti di cui alle precedenti lettere **(c)** e **(d)**;
- nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" presente a sistema, il concorrente inserisce l'importo definito degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come quantificati dalla stazione appaltante (**Euro 7.676,89**).

Il valore indicato nel campo "Offerta economica complessiva" sulla piattaforma Sintel, non modificabile e di sola consultazione, sarà quindi dato dalla somma tra il valore inserito nel campo "Offerta economica" e il valore inserito nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza".

Si chiede ai concorrenti di prestare la massima attenzione nel riportare sulla Piattaforma i medesimi corrispettivi richiesti così come indicati nel modello "Offerta economica Giardino ceneri".

Poiché, come detto, la formulazione della graduatoria provvisoria avverrà "fuori piattaforma", in caso di discordanza varrà quanto indicato ed offerto dal concorrente sul modello "Offerta economica Giardino ceneri" e non quanto invece riportato sulla Piattaforma.

#### **24. STEP 4 – FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA.**

Terminato l'inserimento di valori economici, l'operatore economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata "Firma Digitale del documento", il Documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a sistema, attraverso il tasto "Genera documento";
- sottoscrivere il predetto documento d'offerta; tale sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale secondo le modalità indicate al paragrafo 22.1.

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte come meglio esplicito nel richiamato allegato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel".

Si rammenta che il "Documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

È quindi necessario, a **pena di esclusione**, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Piattaforma del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente.

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step successivo del percorso per completare la presentazione effettiva dell'offerta che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio indicato al paragrafo 18.

## 25. STEP 5 – RIEPILOGO ED INVIO

Al quinto e ultimo step del percorso guidato, l'operatore economico potrà visualizzare il riepilogo di tutte le operazioni effettuate e le informazioni costituenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, dovrà cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". La piattaforma Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Si precisa che, qualora l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori dal dichiarante è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della medesima (busta telematica amministrativa ed economica).

## 26. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella n. 7

Elementi di valutazione	Punteggio
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

Non è prevista alcuna soglia di ammissione alla fase economica.

### 26.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera "D" vengono indicati i "Punteggi qualitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera "Q" vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in seguito ad una mera applicazione di una formula matematica, senza quindi esercizio di discrezionalità della Commissione giudicatrice.

Tabella n. 8

CRITERI	Punti Max (D)	Punti Max (Q)
<b>(A) RELAZIONE METODOLOGICA – Progetto esecutivo</b>		
La relazione dovrà dettagliare la metodologia di sviluppo del progetto esecutivo in termini di ingegnerizzazione e appaltabilità, tenendo conto del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) approvato. Detta relazione dovrà anche indicare le modalità previste di confronto con il personale dell'Ente appaltante in fase di redazione del progetto esecutivo (i. e. periodicità riunioni di verifica preliminari alla consegna) e dovrà inoltre essere corredata da tavole/schemi grafici (sono richiesti un prospetto, una planimetria, una sezione) ad illustrazione dei primi indirizzi e criteri progettuali adottati, che verranno perfezionati	Max 30 punti 30	

dall'aggiudicatario, pur mantenendone struttura e contenuti, nella successiva fase di sviluppo del progetto esecutivo. <b>(CRITERIO QUALITATIVO)</b>			
<b>(B) RELAZIONE TECNICA - Caratteristiche delle proposte</b>			
(B.1) Valore tecnico delle proposte relative agli interventi edili individuate nella categoria dei lavori OG1. <b>(CRITERIO QUALITATIVO)</b>	<b>Max 45 punti</b>	<b>13</b>	
(B.2) Valore tecnico delle proposte relative agli interventi per le opere impiantistiche individuate nella categoria dei lavori OG1. <b>(CRITERIO QUALITATIVO)</b>		<b>13</b>	
(B.3) Valore tecnico delle proposte relative agli interventi per le opere strutturali individuate nella categoria dei lavori OG1. <b>(CRITERIO QUALITATIVO)</b>		<b>13</b>	
(B.4) Valore tecnico delle proposte relative agli interventi per il superamento delle barriere architettoniche. <b>(CRITERIO QUALITATIVO)</b>		<b>6</b>	
<b>(C) Riduzione temporale dei lavori</b>			
Numero di giorni naturali e consecutivi <u>in meno</u> rispetto alla tempistica indicata nel PFTE, in riferimento all'esecuzione delle opere. <b>(CRITERIO QUANTITATIVO)</b>	<b>Max 5 punti</b>		<b>5</b>
<b>TOTALE</b>		<b>75</b>	<b>5</b>

Qualora il concorrente non presenti elementi esaustivi tali da permettere alla Commissione di formulare una valutazione, la stessa non attribuirà alcun punteggio al criterio non approfondito dal concorrente medesimo.

## **26.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI QUALITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA**

A ciascuno dei criteri **qualitativi** di cui alle lettere **(A)** e **(B)**, cui è assegnato un punteggio massimo espresso nella colonna "D" della Tabella n. 8, si applica il metodo del confronto a coppie tra le offerte presentate: ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6. Al termine dei confronti si trasforma, per ciascun commissario, la somma delle preferenze attribuite mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra (0) zero e (1) uno e si calcola la media dei coefficienti.

In conformità all'indirizzo previsto dalla giurisprudenza prevalente secondo cui il punteggio da prendere in considerazione ai fini esclusivi della verifica di anomalia è quello effettivo e non quello più alto risultante dall'attività di riparametrazione, ai concorrenti verranno attribuiti i punteggi, mediante la formula di cui al metodo aggregativo compensatore sotto indicata, in base ai coefficienti medi ottenuti con la modalità sopra descritta.

Nel caso in cui risultasse impossibile utilizzare il metodo del confronto a coppie previsto per la valutazione dei criteri di natura qualitativa per la presenza di un numero di offerte valutabili **inferiore a tre**, troverà applicazione il metodo discrezionale di seguito indicato.

Per ciascun criterio tecnico oggetto di valutazione, l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, così individuati:

**Tabella n. 9**

<b>Valutazione</b>	<b>Coefficiente</b>
Nessun elemento fornito	0
Non significativi	0,1
Eccessivamente scarsi	0,2
Carenti o frammentari	0,3
Incompleti e superficiali	0,4
Presenti ma insufficienti o non adeguati	0,5
Presenti in misura sufficiente	0,6
Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata	0,7
Completi ed adeguati	0,8
Completi ed adeguati con caratteristiche apprezzabili	0,9
Con caratteristiche di eccellenza	1

Anche in questo caso, come già previsto per il confronto a coppie, ai soli fini della verifica di anomalia, il coefficiente medio ottenuto per ogni criterio di valutazione verrà moltiplicato, senza alcun passaggio di riparametrazione, per il punteggio massimo attribuibile per tale criterio valutativo.

### **26.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO PER I CRITERI QUANTITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA**

#### **Criterio (C)**

$$V_{ai} = R_{ai}/R_{max}$$

dove:

$V_{ai}$  = coefficiente attribuito al concorrente (i) rispetto al requisito (a);

$R_{ai}$  = riduzione temporale (i), espressa con il n. di giorni offerti in meno rispetto al requisito (a);

$R_{max}$  = offerta più conveniente (riduzione temporale più alta);

Verrà quindi premiata l'offerta, in valore assoluto, numericamente più consistente.

### **26.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER L'OFFERTA ECONOMICA**

Il coefficiente  $V_i$ , variabile da zero ad uno, viene calcolato tramite l'applicazione della seguente formula:

#### **Servizi di progettazione**

$$V_{iP} = R_{iP}/R_{max}$$

dove:

$V_{iP}$  = coefficiente attribuito al concorrente (i) rispetto al requisito (P);

$R_{iP}$  = valore dell'offerta (in Euro) del concorrente i-esimo pari a  $[R_{pi} = IBA_P - (a)]$ ;

$R_{max}$  = valore dell'offerta (in Euro) più conveniente.



$IBA_P$  = importo delle spese generali posto a base di gara relativo ai servizi di progettazione;  
**(a)** = corripettivo, in Euro, offerto dal concorrente *i*-esimo per le spese generali relative ai servizi di progettazione

### Esecuzione delle opere

$$V_{iL} = R_{iL}/R_{max}$$

dove:

$V_{iL}$  = coefficiente attribuito al concorrente (*i*) rispetto al requisito (*L*);  
 $R_{iL}$  = valore dell'offerta (in Euro) del concorrente *i*-esimo pari a [ $R_{iL} = IBA_L - (b)$ ];  
 $R_{max}$  = valore dell'offerta (in Euro) più conveniente.

$IBA_L$  = importo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori;  
**(b)** = corripettivo, in Euro, offerto dal concorrente *i*-esimo per l'esecuzione dei lavori

### 26.5 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'attribuzione del punteggio relativo dell'offerta economica nel suo complesso sarà effettuata in base alle seguenti ripartizioni:

Tabella n. 10

Offerta economica	Punteggio
<b>Punteggio max (PEP<sub>max</sub>) sui servizi di progettazione</b>	<b>1</b>
<b>Punteggio max (PEL<sub>max</sub>) sull'esecuzione dei lavori</b>	<b>19</b>
<b>Totale</b>	<b>20</b>

All'offerta economica complessiva viene attribuito il punteggio massimo di 20 punti, con applicazione della formula di "interpolazione lineare", descritta a pagina 5 del manuale SinTel "Formule di attribuzione del punteggio economico" disponibile al link indicato al paragrafo 4.1 "DOCUMENTI DI GARA", e di seguito riportata:

$$PE_i = (PEP_{max} * V_{iP}) + (PEL_{max} * V_{iL})$$

dove:

$PE_i$  = punteggio economico complessivo attribuito al concorrente (*i*);  
 $PEP_{max}$  = punteggio economico massimo attribuibile al concorrente (*i*) per la progettazione;  
 $PEL_{max}$  = punteggio economico massimo attribuibile al concorrente (*i*) per l'esecuzione dei lavori;  
 $V_{iP}$  = coefficiente dell'offerta attribuito al concorrente (*i*) per la progettazione;  
 $V_{iL}$  = coefficiente dell'offerta attribuito al concorrente (*i*) per l'esecuzione dei lavori.

### 26.6 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti relativi ai criteri qualitativi quantitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove

$C_a$  = indice di valutazione dell'offerta del concorrente (i) per il criterio (a);  
 $n$  = numero totale dei criteri di valutazione;  
 $W_a$  = peso o punteggio massimo attribuito al criterio (a);  
 $V_{ai}$  = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente (i) rispetto al criterio (a);  
 $\Sigma$  = sommatoria.

Ottenuto il punteggio complessivo dell'offerta tecnica (somma dei punteggi dei criteri qualitativi non riparametrati, e quantitativi) presentata da ogni concorrente, allo scopo di preservare l'equilibrio tra i diversi criteri dell'offerta, ai fini della formazione della graduatoria e dell'aggiudicazione della procedura, i coefficienti medi degli elementi qualitativi come sopra ottenuti verranno riparametrati attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un coefficiente conseguentemente proporzionale. Quindi tali coefficienti riparametrati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile per ogni criterio valutativo.

Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto costituito dai punteggi ottenuti dalla somma di quelli dell'offerta tecnica con quelli dell'offerta economica.

## **27. PRECISAZIONI RELATIVE ALLE OFFERTE**

La procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

**Non** si procederà alla riparametrazione in caso di ammissione alla gara di un solo concorrente.

La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto entro 30 giorni dall'apertura delle offerte se a suo insindacabile giudizio nessuna di esse risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36/2023

Non saranno accettate offerte parziali o condizionate ovvero offerte economiche pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

## **28. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del D. Lgs. 36/2023 è nominata con determinazione del RUP dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante potrà scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D. Lgs. 36/2023. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e svolge anche attività di supporto al RUP per la verifica dell'anomalia.

## **29. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

Le operazioni di gara avranno luogo nei giorni successivi alla scadenza fissata, presso gli uffici del Comune.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le operazioni si svolgeranno in seduta non pubblica.

La gestione telematica della procedura garantisce infatti non solo la tracciabilità di tutte le operazioni compiute, tra cui l'apertura dei *files* inviati dai concorrenti, ma anche la garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte a salvaguardia dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023.

La data e l'ora dello svolgimento delle sedute di gara, più di una se necessario, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della Piattaforma, così come saranno comunicate ai concorrenti gli esiti delle suddette operazioni. La Piattaforma infatti consente, tramite funzionalità "Comunicazioni di procedura" la pubblicità delle sessioni di gara e la riservatezza, ove necessaria, delle comunicazioni con gli operatori economici concorrenti.

### **30. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA**

Secondo il disposto dell'art. 7, comma 1, lett. a) dell'allegato I.2 al D. Lgs. 36/2023, non essendo individuato un Responsabile della fase di affidamento di cui all'art. 15, comma 4 del citato decreto, il RUP procederà a verificare il tempestivo deposito dei plichi telematici inviati dai concorrenti e l'integrità delle sottoscrizioni digitali apposte. Una volta aperti tali plichi proseguirà nel controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. E' fatta salva la possibilità della stazione appaltante di riservare di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### **31. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA**

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 26.5.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

### **32. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA**

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche ammesse, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri criteri di valutazione tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che:

**(1)** ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica nel suo complesso.

**(2)** In caso di ulteriore parità di punteggio sull'offerta tecnica complessiva, è collocato

primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sui criteri **discrezionali** (indicati con la lettera "D" nella tabella n. 8

**(3)** Qualora permanga parità, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo. Tale procedura di rilancio dell'offerta economica, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 36/2026, verrà esperita e condotta tramite l'utilizzo della Piattaforma, con la creazione di una nuova procedura ad invito nella quale verrà chiesto, limitatamente agli operatori economici che hanno presentato offerte uguali, di effettuare una offerta migliorativa.

Il Report di tale procedura di rilancio andrà ad integrare i verbali di gara della presente procedura.

Si procederà alla proposta di aggiudicazione qualora dovesse pervenire una sola offerta di rilancio, se valida.

**(4)** Infine, dovesse permanere *l'ex aequo*, si procederà in seduta pubblica, in presenza o con la possibilità di collegarsi in videoconferenza "GoTo", al sorteggio che sarà effettuato con modalità che verranno comunicate successivamente.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### **33. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sono considerate anormalmente basse le offerte che:

- non rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'[allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014](#);
- non rispettano gli obblighi di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023;
- presentano valori di oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 108, comma 9, del medesimo decreto incongrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi che si intendono assumere;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 3, del D. Lgs. 36/2023;

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera nonché il superamento dei 4/5 del punteggio massimo sia per l'offerta tecnica che per quella economica, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, le offerte che, in base

all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Si procede quindi con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

### **34. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

Non saranno accettate offerte parziali o condizionate ovvero offerte economiche pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

**Prima dell'aggiudicazione**, il Comune, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione previsti dal presente disciplinare.
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

Il Comune, previa verifica della proposta di aggiudicazione operata dal RUP ai sensi degli art. 90 del D. Lgs. 36/2023, **aggiudica la gara**.

L'aggiudicazione diventa immediatamente **efficace** ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

A decorrere dall'aggiudicazione, il Comune procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del medesimo decreto e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, il Comune procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora il Comune proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis o 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter ovvero 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Non trova applicazione il termine dilatorio (**stand still**) ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

**La stipula** ha luogo, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato secondo le modalità indicate all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario deposita, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 36/2023.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

### **35. PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE**

Al presente appalto si applicano le penali con le modalità indicate all'art. 18 del Capitolato speciale di appalto.

Non trova applicazione il premio di accelerazione di cui all'art. 126, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

### **36. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 Euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la

piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto

### **37. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link:

<https://servizi-sestosangiovanni.e-pal.it/L190/?idSezione=256&id=&sort=&activePage=&search=>

### **38. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D. Lgs. 36/2023 e secondo le modalità indicate all'articolo 36 del D. Lgs. 36/2023.

Come previsto dall'art. 36, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023, sarà trasmessa l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del medesimo decreto sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria saranno trasmesse reciprocamente le offerte dagli stessi presentate, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del d.lgs. 36/2023 sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 36/2023, con la comunicazione di aggiudicazione di cui sopra, la stazione appaltante darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 36/2023.

Tali decisioni sono impugnabili ai sensi dell'art. 116 del codice del processo amministrativo con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimare possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

Trascorsi i 10 (dieci) giorni di cui al comma 4 dell'art. 36 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante procederà all'ostensione delle offerte secondo quanto disposto dai commi 1 e 2 del citato articolo.

### **39. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San Giovanni ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Milano relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in data 11 dicembre 2012.

Pertanto, in attuazione di tale protocollo d'intesa il Comune di Sesto San Giovanni vigilerà con particolare attenzione affinché nell'assegnazione e nell'esecuzione del presente appalto, così come di tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

### **40. INFORMATIVA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Comune di Sesto San Giovanni fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Sono trattati i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 36/2023).

Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati personali sono trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati personali possono essere comunicati o diffusi solo nei casi consentiti dalla normativa.

L'esito del bando verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Il trattamento è effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco;

Contatti: Titolare del trattamento: [privacy@sestosg.net](mailto:privacy@sestosg.net)

Responsabile della protezione dei dati: [rpd@sestosg.net](mailto:rpd@sestosg.net)

L'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, come previsto dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, inoltrando al Titolare del trattamento – Comune di Sesto San Giovanni nella persona del Sindaco - specifica richiesta, corredata da copia di documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o via posta R.R. o tramite Pec, all'indirizzo [comune.sestosg@legalmail.it](mailto:comune.sestosg@legalmail.it)

L'interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

#### **41. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.



Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art. 213 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.  
Non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del D. Lgs. 36/2023 relativamente al Collegio Consultivo Tecnico.

Sesto San Giovanni, 4.12.2024

Il Responsabile Unico del Progetto  
(Ing. Alessandro Castelli)  
*[Firmato digitalmente]*